

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2902

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODIO, BARBI, AMODEO, BERTÈ, CASTELLUCCI

Presentata il 10 dicembre 1970

Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifiche alla tabella *D* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale della marina mercantile, civile e militare, per particolari, straordinarie prestazioni relative alla navigazione, rese fuori della sede dell'ufficio in qualsiasi ora del giorno e della notte ovvero nella sede dell'ufficio, ma oltre il normale orario d'ufficio, ha percepito fin da epoca remota indennità previste da norme di legge a carico dei privati nel cui interesse venivano rese le prestazioni medesime.

Tali indennità subirono numerose varianti, l'ultima delle quali formò oggetto di un decreto ministeriale del 13 ottobre 1947 che fissò un rapporto approssimativo di aumento, rispetto a quelle previste nell'anteguerra, da uno a dieci.

L'inadeguatezza del rapporto, in relazione alla progressiva svalutazione monetaria, impose di incrementare adeguatamente la misura delle indennità stesse ed allo scopo fu iniziato il procedimento necessario per l'emanazione di un provvedimento sostitutivo del citato decreto ministeriale.

Nelle more degli studi al riguardo, intervenne intanto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con numerose modifiche nella legge 26 settembre 1954, n. 869, relativa alla

« Disciplina dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'amministrazione dello Stato » che, fra l'altro, consolidò, nella allegata tabella *D*, le indennità previste dal ripetuto decreto del 1947 ed anzi ridusse l'indennità per visite tecnico-sanitarie da lire 500 (articolo 20 decreto ministeriale 1947) a lire 350 (n. 3 della tabella) ciò che deve senz'altro attribuirsi a mero errore materiale.

In conseguenza di detta legge, che fu elaborata e pubblicata con la massima urgenza, il procedimento inteso a realizzare il necessario adeguamento monetario venne sospeso.

Con l'unita proposta di legge viene modificata la tabella *D* allegata alla legge 869 citata, analogamente a quanto già effettuato con altre leggi per quanto concerne la tabella *A*. Difatti:

con la legge 14 luglio 1957, n. 580 (« Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 ») venne sostituito, apportandovi notevoli aumenti, il titolo II della tabella *A* allegata alla legge n. 869;

con la legge 1° ottobre 1969, n. 679 (« Semplificazione delle procedure catastali ») è stato sostituito, con aumenti, il titolo III della tabella *A* allegata alla legge n. 869;

con la legge 28 ottobre 1970, n. 777 (« Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ») è stato sostituito, anche con aumenti, il titolo I della tabella *A* allegata alla legge n. 869.

La rivalutazione dei tributi speciali per servizi resi dal personale del Ministero della marina mercantile rispetto all'attuale tariffa è contenuta in limiti modesti, tenuto conto della riduzione del potere di acquisto della moneta e dell'aumento dei servizi resi nell'interesse dei privati.

L'unità proposta di legge si propone altresì di provvedere ad una perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile. In effetti con l'attuale normativa vi è una notevole sperequazione: tra il personale militare destinato in porti diversi; tra il personale militare e quello civile in servizio negli uffici periferici; tra il personale in servizio negli uffici periferici e quello centrale, sia civile che militare.

Le prestazioni rese dal personale del Ministero della marina mercantile corrispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 15, lettere *a*), *c*) e *d*) della legge 18 marzo 1968, n. 249. Trattasi, infatti, di prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta espansione a rischi pregiudizievoli per la salute e la incolumità personale; esse sono rese inoltre in condizioni di particolare disagio avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle prestazioni medesime e comportano assunzione di particolari responsabilità verso terzi ed inoltre sono connesse direttamente all'esercizio della carica o all'espletamento del servizio.

È noto, invero, che le prestazioni relative ai servizi di sicurezza della navigazione, alla vigilanza sulla pesca e alle pratiche e visite tecniche, ecc., avvengono con carattere di continuità e fuori della sede dell'ufficio e quasi sempre oltre l'orario lavorativo, spesso nel corso della notte o alle prime luci dell'alba, in condizioni meteorologiche spesso avverse. Esse rivestono un notevole grado di pericolosità personale e comportano rischi di natura sanitaria, tenuto conto che le navi spesso provengono da località infette o hanno a bordo casi di malattie infettive.

Trattasi, in sostanza, di prestazioni analoghe a quelle rese del personale delle dogane, ma in condizioni più disagiate, sia per l'orario non limitato sia per i più scomodi mezzi marittimi di cui si serve il personale della marina mercantile.

È, appunto, in considerazione della natura delle predette prestazioni che il legislatore non ha voluto sottoporre i compensi per servizi prestati dalle dogane ad alcuna particolare disciplina, ed ha quindi stralciato dalla tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, in sede di conversione in legge del decreto-legge predetto, il titolo IV riguardante i proventi percepiti dal predetto personale.

Per motivi analoghi anche i compensi per servizi resi dall'amministrazione dei trasporti, contemplati nella tabella *E* del suddetto decreto-legge, sono stati omessi in sede di conversione in legge. In proposito è bene rilevare che le prestazioni di cui ai nn. 6), 7), 8) e 9) della suddetta tabella *E*, riguardanti le visite dei motoscafi, la verifica dei motori e gli esami per la condotta degli stessi sono perfettamente identiche a quelle eseguite dal personale dell'amministrazione della marina mercantile di cui ai nn. 5), 6), 7) e 8) della tabella *D*.

La gran parte dell'attività amministrativa degli uffici centrali ed in minor misura degli uffici periferici si concreta in autorizzazioni e concessioni in deroghe, equivalenze, esenzioni che investono direttamente la personale responsabilità del funzionario verso i terzi, per possibili danni alle persone o alle cose. Detti atti richiedono il più delle volte ispezioni, verifiche, accertamenti o sopralluoghi, che vengono effettuati ogni qualvolta occorre.

Circa le modifiche alle norme riguardanti la ripartizione dei tributi è bene tenere presente che già con la citata legge 14 luglio 1957, n. 580, venne stabilito che tutti i tributi della tabella *A* spettano per intero al personale delle amministrazioni indicate nella tabella medesima e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma della proposta di legge prevedono l'estensione degli stessi criteri al personale del Ministero della marina mercantile.

Le modifiche ai titoli delle voci 1, 2 e 5 della tabella *D* sono rese necessarie dalla nuova organizzazione dei servizi di sanità marittima (decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1959, emanato in applicazione dell'articolo 35 del regolamento sanitario internazionale, reso esecutivo con legge 31 luglio 1954, n. 861) e dal fatto che all'atto dell'arrivo della nave in porto le formalità amministrative da espletare non sono soltanto quelle sanitarie, essendovene molte altre, la cui natura e complessità si desume dagli articoli 180 e seguenti del codice della navigazione. Basterà ricordare: la vidi-

mazione delle carte di bordo, la comunicazione di notizie circa il viaggio e numerosi altri compiti attinenti alla polizia ed alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (esame del carico, accertamenti concernenti i passeggeri, carichi di merci pericolose, mezzi di salvataggio, impianti e dotazioni di sicurezza, controllo documenti previsti dalle convenzioni internazionali, ecc.).

È pur vero che il codice della navigazione prevede all'articolo 181 l'obbligo del comandante della nave, o di altre persone ammesse a sostituirlo in caso di impedimento, di presentarsi al comandante del porto; ma, a parte l'ipotesi in cui l'autorità marittima ritenga di recarsi a bordo per propri legittimi fini, le esigenze di rapidità del traffico marittimo postulano la necessità e la convenienza dell'espletamento a bordo di tutte le formalità precedentemente indicate. L'obbligo di presentazione del comandante della nave o del suo sostituto costituisce perciò un anacronismo,

come si deduce dalla constatazione che in tutti i porti dei vari paesi le formalità di cui si tratta vengono, di regola, espletate a bordo.

È d'altronde lo stesso ceto armatoriale a ritenere sommamente conveniente che l'autorità marittima si rechi a bordo, evitando così prolungate soste e perdite di tempo preziose per l'inizio delle operazioni di caricazione o di scarico oppure per la tempestiva partenza.

Il provvedimento in esame non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato. La gestione amministrativa-contabile rientra per altro nel bilancio dello Stato in quanto, come già si fa attualmente, i tributi sono versati in un capitolo del bilancio di entrata (capo X capitolo 2055, articolo 7) e successivamente in un capitolo di spesa (capitolo 1124) al quale sono riassegnati e dal quale vengono prelevati al momento del riparto.

Onorevoli colleghi, precisati i fini che si propone la presente proposta di legge si confida che possa ottenere il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata.

Le modalità per la ripartizione dei tributi speciali derivanti dall'applicazione della nuova tabella tra il personale civile e militare in servizio presso l'amministrazione della marina mercantile sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile.

Le disposizioni emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 1955 sono abrogate.

TABELLA D.

| OGGETTO | Tariffe | Annotazioni |
|--|---------|--|
| 1. - Espletamento fuori orario di formalità per navi in arrivo | 3.750 | Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda. |
| 2. - Espletamento a bordo di formalità per navi in arrivo | 2.600 | Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda. |
| 3. - Visite tecnico-sanitarie alle navi | 3.250 | Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda. |
| 4. - Guardie ai fuochi: | | I compensi di giorno e di notte sono orari. |
| a) di giorno | 250 | |
| b) di notte | 375 | |
| 5. - Spedizioni di navi fuori orario. Movimenti di mariniera fuori orario per navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate | 2.500 | Nel caso in cui, a richiesta del vettore, le prestazioni avvengono a bordo ovvero nei giorni festivi, le indennità sono aumentate del 100 per cento. Riduzione del 50 per cento per spedizioni fuori orario a navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda. |
| 6. - Visita di idoneità alle navi addette al trasporto emigranti | 5.000 | — |
| 7. - Collaudo impianti radiotelegrafici di navi mercantili | 2.500 | — |
| 8. - Visita di motoscafi ed imbarcazioni a motore | 3.000 | Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro. |
| 9. - Verifica di motore per imbarcazione | 1.500 | — |
| 10. - Esame di abilitazione a condurre motoscafi o imbarcazioni con motore entro o fuori bordo | 3.000 | — |
| 11. - Spese inerenti alle operazioni di cui ai nn. 8, 9 e 10 | 750 | — |
| 12. - Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati | 2.500 | Il compenso è dovuto per ogni seduta della commissione di inchiesta. |
| 13. - Scritturazione di atti contrattuali originale o di copie ed estratti degli atti stessi | 100 | Il compenso spetta per ogni pagina. È aumentato del 50 per cento nei casi di richiesta urgente, con rilascio dell'atto, delle copie o degli estratti entro 5 giorni. |